



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore proponente: SINDACO

ORDINANZA N. 123 DEL 04/10/2021

OGGETTO: SPINEA, PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI- STAGIONE 2021-2022- PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2021 AL 30 APRILE 2022.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente
- il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;

Considerato che

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;
- il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;
- l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- è prevista, inoltre una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

Preso atto che

- la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:
- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM₁₀ permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;¹⁰



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Rilevato che

la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.
- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;
- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Preso atto delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Venezia del 24/03/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

Considerato che

- in data 24/06/2021 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), volto tra l'altro a chiarire i quesiti posti da alcuni comuni nel merito della Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021;
- in data 29/07/2021 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono stati illustrati i contenuti della nota della Regione Veneto prot. 310609 del 09/07/2021 ai comuni;

Dato atto che

- il Comune di Spinea rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta:
 - Nessuna allerta - Verde;
 - Livello 1- Arancione;
 - Livello 2- Rosso;
- la stazione di riferimento per il Comune di Spinea è VE - Parco Bissuola;



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Rilevato che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021 e meglio chiarite nella DGR 1089/2021, aventi orizzonte temporale fino al 2023;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale dal 2021 al 2023, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea;

Attesa la vigenza del Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi (ex OCDPC n. 630/2020) n. 1 dell'8 gennaio 2021 con il quale, viene disposto che *“il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto di cui alla DGR n. 1898/20 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da covid-19”*;

Richiamati

- la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”;

ORDINA

A tutta la cittadinanza e sull'intero territorio comunale di applicare, nel periodo intercorrente tra il dal **1 ottobre 2021** al **30 Aprile 2022**, e comunque dalla data di emissione delle ordinanze applicative, le seguenti limitazioni riferite all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale, alla combustione e agli spandimenti zootecnici:

- Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.

Nessuna allerta LIVELLO “VERDE” - valido da 01/10/2021 a 30/04/2022

1. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

- **Divieto** di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n°1908/2016;

2. COMBUSTIONI ALL'APERTO

Divieto di combustione all'aperto in tutto il territorio comunale di piccoli cumuli di residui vegetali, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. 152/2006, in particolare in ambito agricolo e di cantiere.

LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO

(Si attiva dopo 4 giorni di superamento del valore di 50 microgrammi/metrocubo della concentrazione di PM₁₀ sulla base della verifica effettuata da ARPAV nei giorni di controllo).

Agli obblighi di cui sopra si aggiungeranno, senza ulteriori provvedimenti, le seguenti limitazioni:

1. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI valido da 01/10/2021 a 30/04/2022

-17° C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

-18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);

- **Divieto** di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n°1908/2016;

2. COMBUSTIONI ALL'APERTO valido da 01/10/2021 a 30/04/2022

Divieto di qualsiasi tipo di combustione all'aperto in tutto il territorio comunale compresi barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio.

3. SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI valido da 01/10/2021 a 15/04/2022

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe;

LIVELLO DI ALLERTA 2 - ROSSO

(Si attiva dopo 10 giorni di superamento del valore di 50 microgrammi/metrocubo della concentrazione di PM₁₀ sulla base della verifica effettuata da ARPAV nei giorni di controllo).

Agli obblighi di cui sopra (livello VERDE + livello ARANCIONE) si aggiungeranno, senza ulteriori provvedimenti, le seguenti limitazioni:

1. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI valido da 01/10/2021 a 30/04/2022

-17° C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

-18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);

- **Divieto** di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n°1908/2016;

2. COMBUSTIONI ALL'APERTO valido da 01/10/2021 a 30/04/2022

Divieto di qualsiasi tipo di combustione all'aperto in tutto il territorio comunale compresi barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio.

3. SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI valido da 01/10/2021 a 15/04/2022

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe;



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DURATA DI APPLICAZIONE

Inizio: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV;

Termine: da quando rientrano i valori di PM₁₀ al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)

DEROGHE

Relativamente all'esercizio degli impianti termici

Le deroghe sono quelle previste dal DPR 74/2013.

- possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

Relativamente alle combustioni all'aperto:

- Deroga al divieto in caso di necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

- Possibilità di deroga per tutte le manifestazioni pubbliche autorizzate previste dall'Amministrazione comunale e/o co-organizzate o patrocinata dalla stessa.

Relativamente agli spandimenti zootecnici:

- Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 689/1981

MANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e venga reso noto ai cittadini nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso

- Che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, alla AULSS 3 Serenissima, all'Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Prefettura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Martina Vesnaver